



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione



**Per l'innovazione e
l'integrazione tra
scuola e formazione**

CENTRO SERVIZI E CONSULENZA EMILIA-ROMAGNA

LA CERTIFICAZIONE MEDIANTE I MODELLI A e B

Il quadro di riferimento normativo e culturale

SINFORM
sinergie per la formazione

Consorzio di riferimento degli Enti gestori di formazione professionale AECA, ECAP, ENAP, ENFAP e IAL dell'Emilia-Romagna



IRRE Emilia Romagna



**Per l'innovazione e
l'integrazione tra
scuola e formazione**

CENTRO SERVIZI E CONSULENZA EMILIA-ROMAGNA

LA CERTIFICAZIONE MEDIANTE I MODELLI A e B

**Il quadro di riferimento
normativo e culturale**

CREDITS

La presente unità didattica è stata realizzata nell'ambito del progetto "Strumenti e servizi innovativi per la formazione congiunta degli operatori della scuola e della formazione professionale impegnati in percorsi integrati" finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con il contributo del Fondo Sociale Europeo (Obiettivo 3, Misura C.1, Rif. P.A. 2004-1007/Rer), ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 406 del 16 febbraio 2005.

Le attività progettuali si collocano tra gli interventi del "Centro Servizi e Consulenza per l'innovazione e l'integrazione tra scuola e formazione":

- o istituito a sostegno delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale impegnati nella realizzazione di percorsi integrati di istruzione e formazione (secondo quanto previsto dall'art. 22 e dagli artt. 26 e 27 della Legge regionale 12/2003);
- o promosso e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna;
- o frutto della collaborazione sinergica tra IRRE-Emilia-Romagna e SINFORM.

Coordinamento generale del progetto

Barbara Melegari SINFORM

Mauro Levratti IRRE Emilia-Romagna

Coordinamento della produzione

Monica Vezzani - SINFORM

Progettazione dell'unità didattica, rielaborazione dei testi e degli esercizi

Mauro Levratti - IRRE Emilia-Romagna

Redazione dei contenuti

Giancarlo Sacchi (Parr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)

Ettore Piazza (Parr. 1.1.1)

Roberto Bertacchini (Par. 1.1.2)

Emanuele Barbieri (Par. 1.2.1)

Revisione dei contenuti

Giulia Antonelli - Regione Emilia-Romagna, Servizio Politiche per l'Istruzione e per l'Integrazione dei Sistemi Formativi

Progettazione didattica

Brunella Barresi - SINFORM

Progetto grafico

Gabriele Cavicchioli - SINFORM

E' vietata la riproduzione e la diffusione non autorizzata del presente prodotto, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo effettuata.

Proprietà artistica riservata.




Marzo 2006

Guida all'uso del documento

Al fine di facilitare la fruizione del documento digitale vengono di seguito riportate alcune caratteristiche, funzionalità e strumenti utili da conoscere.

Caratteristiche

Indice	L'indice del documento è interattivo; esso consente la navigazione ipertestuale favorendo il passaggio alla prima pagina del paragrafo selezionato.
---------------	---

Link	<p>I link del documento hanno la caratteristica formattazione in blu sottolineato; essi consentono il collegamento ipertestuale tra due pagine affini rispetto al contenuto espresso.</p> <p>E' possibile riconoscere un link interno (passaggio ad una pagina del documento stesso) da uno esterno (apertura di un documento o di un sito in finestra sovrapposta) dalla forma del cursore:</p> <p> Link interno al documento</p> <p>  Link esterno al documento</p>
-------------	--

Funzionalità

Stampa	Nel caso in cui si volesse stampare una parte o l'intero documento, dal menu "File" selezionare la funzione "Stampa".
---------------	---



Strumenti di navigazione



Consente la navigazione lineare del documento favorendo il passaggio dalla pagina visualizzata alla successiva.



Consente la navigazione lineare del documento favorendo il passaggio dalla pagina visualizzata alla precedente.



Consente di visualizzare l'ultima pagina del documento.



Consente di visualizzare la prima pagina del documento.



Tenendo conto della cronologia della navigazione favorisce il ritorno all'ultima pagina visitata, sia dopo la selezione di un link, sia nello scorrimento lineare delle pagine del documento.



Tenendo conto della cronologia della navigazione favorisce lo spostamento alla pagina fruita successivamente a quella da cui viene selezionato il pulsante.

INDICE


Informazioni generali	7
Introduzione.....	8
1.1 - I modelli di certificazione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione introdotti dalla CUSR del 28 ottobre 2004.....	9
1.1.1 - Il sistema nazionale dei passaggi e delle certificazioni.....	14
1.1.2 - Il sistema europeo di certificazione.....	18
1.2. - L'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale introdotta dalla CUSR del 19 giugno 2003.....	21
1.2.1 - I percorsi integrati nella normativa consolidata.....	24
1.3 - Percorsi integrati sperimentali e standard formativi minimi	28
1.4 - Percorsi integrati sperimentali e qualifiche regionali	30
1.5 - Le intese territoriali per la progettazione e certificazione dei percorsi integrati in Emilia-Romagna.....	32
Sintesi.....	36
Soluzione esercizi	37
Verifica esercizio di sintesi	47
Glossario	49
Materiali di approfondimento	49
Normativa	50



Informazioni generali

Modulo Formativo	La certificazione mediante i Modelli A e B
Unità Didattica	Il quadro di riferimento normativo e culturale
Obiettivi	Conoscere il quadro di riferimento normativo e culturale connesso all'utilizzo dei Modelli di certificazione A e B.
Contenuti	Le indicazioni normative di fonte nazionale, regionale ed europea che presiedono all'introduzione dei Modelli di certificazione e alla realizzazione dei percorsi formativi integrati, che ne costituiscono il principale campo di applicazione.

Introduzione



La presente mappa delinea i passaggi di un percorso volto a render conto del quadro di riferimento normativo e culturale dei Modelli di certificazione [A](#) e [B](#).

Tale percorso si sviluppa lungo un tracciato *principale* – costituito dai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 - in cui si esplicitano caratteristiche e funzioni dei Modelli in rapporto ai percorsi integrati sperimentali che costituiscono il loro campo di applicazione primario, ed ai riferimenti forniti dagli standard formativi minimi nazionali, dalle qualifiche regionali, dalle intese territoriali.

Il *secondo* tracciato è finalizzato – paragrafi 1.1.1 e 1.1.2 - a contestualizzare i Modelli [A](#) e [B](#) in relazione al quadro nazionale ed europeo di certificazione e a proporre – paragrafo 1.2.1 – i riferimenti normativi a valenza generale, che costituiscono il presupposto della progettazione formativa integrata.

1.1 - I modelli di certificazione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione introdotti dalla CUSR del 28 ottobre 2004

Quali differenze tra "certificazione" ed "esami"?

Qual è la fonte normativa dei Modelli di certificazione A e B?

Qual è il campo di applicazione dei Modelli A e B?

Quali differenze fra Modello di certificazione A e B?

Il problema della certificazione dei crediti si affaccia "in punta di piedi" nel nostro sistema scolastico e formativo, in cui è ancora molto forte la presenza degli esami, collegati ai titoli e quindi ad una valutazione sommativa relativa alla terminalità dei percorsi.

Parlare di crediti, invece, significa centrarsi sui processi formativi, sulla ricorsività, sui passaggi con sconto rispetto a quanto maturato in precedenza.

Nella nostra legislazione scolastica si comincia a parlare di crediti in modo significativo nei [nuovi esami di stato](#), in cui i docenti possono attribuire punteggi in verticale, dal terzo al quinto anno - tutti però interni all'attività scolastica - ed in orizzontale, in relazione ad esperienze formative realizzate in contesti diversi.

In maniera più incisiva i crediti entrano in vigore nella formazione professionale, nell'apprendistato, nell'università, nell'istruzione e formazione tecnica superiore. Solo dal 2000 se ne parla all'interno dell'[obbligo formativo](#), cioè nei percorsi che obbligatoriamente devono fornire ai giovani opportunità formative di diversa natura – nel sistema di istruzione scolastica, della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato - tra di loro raccordabili.

Per consentire i passaggi tra diversi percorsi formativi – in particolare tra istruzione e formazione professionale e viceversa - è stata prevista l'istituzione di commissioni miste.

Altra strada resta da fare per arrivare ad una trasversalità piena, che coinvolga cioè il mondo del lavoro, nel riconoscimento della preparazione raggiunta rispetto al conseguente inquadramento lavorativo e retributivo.

Con l'Accordo Stato-Regioni raggiunto nella Conferenza Unificata Stato-Regione (d'ora in poi CUSR) [del 28 ottobre 2004](#) si cerca di dare un primo assetto istituzionale a questa materia, soprattutto nelle fasce di età 14/18 anni.

Attraverso tale Accordo - considerata la necessità di definire le condizioni per il riconoscimento, a livello nazionale e comunitario, dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa - si

introducono strumenti di certificazione differenziati in rapporto alle caratteristiche dei percorsi.

Il [Modello A](#) è previsto per il riconoscimento finale - tra i sistemi regionali e tra questi e il sistema dell'istruzione - della certificazione delle qualifiche professionali rilasciate dalle Regioni a conclusione dei percorsi formativi – compresi quelli sperimentali di istruzione e formazione professionale introdotti dalla [CUSR del 19 giugno 2003](#).

Il [Modello B](#) è relativo alla certificazione intermedia delle competenze comunque acquisite dagli studenti che interrompono i percorsi di formazione prima del conseguimento della qualifica, compresi i percorsi sperimentali sopra citati.

Entrambi i modelli concorrono alla composizione del Libretto formativo del cittadino, previsto dall'articolo 2 comma i) del [D.Lgs. 276/2003](#) di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla [Legge 30/2003](#).

Il “contenuto” dei Modelli A e B riguarda non solo il titolo e la qualifica conseguiti, ma soprattutto gli ingredienti di natura più qualitativa che devono essere accreditati, proprio al fine di renderne più agevole il riconoscimento in percorsi successivi.

Non solo quindi le conoscenze, ma anche - in quanto esprimibili in situazioni concrete e trasferibili in contesti diversi - le **competenze**. Le quali, a loro volta, non possono riferirsi a singole discipline, ad oggetti isolati del sapere, ma a **standard** di adeguatezza della competenza.

Ciò sposta il punto di attenzione dall'oggetto all'obiettivo. Valorizza il processo del singolo, seppure all'interno di un quadro di garanzie ed occasioni di scambio e di socializzazione. Non impone più vincoli di uniformità rispetto al “programma”, ma liberalizza la didattica, alla ricerca della massima efficacia possibile per l'apprendimento.

La certificazione finale ([Modello A](#)) è quella che più si avvicina alla situazione attuale dei titoli, mentre quella intermedia ([Modello B](#)) chiede di registrare e rendere visibili anche alcune caratteristiche del processo formativo, inseribili nel curriculum personale per arricchirne e valorizzarne la spendibilità. Ne deriva non solo la valutazione delle acquisizioni del soggetto in apprendimento, ma la messa in relazione di tali acquisizioni con le attività (unità formative) effettivamente svolte, autovalutando così anche il progetto formativo nel suo complesso.

I tratti salienti del [Modello B](#) riguardano l'esplicitazione dei contenuti delle singole unità formative, funzionali alle competenze da raggiungere. Di queste ultime, quelle così dette "trasversali" sono riferite non solo alle parti "formative" del profilo professionale, ma a tutte le caratteristiche metodologiche ed organizzative "dell'apprendere". Anche quindi agli apprendimenti realizzati fuori della scuola (stage, tirocini, ecc.), da considerarsi non pura applicazione di quanto appreso in aula, ma veri e propri apprendimenti in situazione, a volte non riproducibili in aula.

Individua la risposta corretta tra le cinque opzioni proposte, quindi verifica lo svolgimento dell'esercizio alla pagina [soluzione esercizio 1](#).

Esercizio 1 - Cosa sono i crediti?

- 1** Il credito rappresenta un risultato in termini di apprendimento certificato, riconosciuto da segmenti formativi diversi da quello frequentato o dal mondo del lavoro.
- 2** Il credito equivale ad un titolo di studio.
- 3** Il credito equivale ad una certificazione di competenze.
- 4** I crediti si riferiscono unicamente alle competenze professionali.
- 5** I crediti equivalgono agli esiti della valutazione scolastica.



Approfondimenti

I nuovi esami di stato

Il credito scolastico è introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 5 della [Legge 10 dicembre 1997, n. 425](#), contenente “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”.

In base al citato articolo “Il consiglio di classe attribuisce a ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate”.

Il Regolamento applicativo degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore – emanato con [Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323](#) – distingue il *credito scolastico* (art. 11) dai *crediti formativi*, consistenti “in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame” (art. 13).

Il successivo [Decreto Ministeriale 12 novembre 1998, n. 452](#), individua le tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi, “acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport” (art. 1).

La valutazione di tali esperienze è affidata ai consigli di classe per i candidati interni e alle commissioni d'esame per i candidati esterni, i quali “nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione ... sulla base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale dei candidati” (art. 2).

Per un esame dettagliato del quadro normativo di riferimento, si consulti il sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) <http://www.istruzione.it/argomenti/esamedistato/home.html>



Il nuovo obbligo formativo

La [Legge 17 maggio 1999, n. 144](#) – all’art. 68 – introduce “a decorrere dall’anno 1999-2000, l’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell’esercizio dell’apprendistato”.

La [CUSR del 2 marzo 2000](#) e il [DPR 12 luglio 2000, n. 257](#) intervengono regolamentando l’attuazione del citato art. 68.

In particolare, il regolamento introdotto dal DPR 12 luglio 2000, n. 257 prevede – all’art. 6 – il passaggio fra sistemi: “Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato, per effetto dell’attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l’accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni ... Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano l’anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l’interessato può utilizzare per l’iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche”.

1.1.1 - Il sistema nazionale dei passaggi e delle certificazioni

Qual è il presupposto per accedere al ciclo secondario?

Quali sono i dispositivi previsti per l'accesso e i passaggi all'interno del sistema della formazione professionale?

Quali sono i dispositivi previsti per l'accesso al sistema dell'istruzione?

Quali sono le procedure previste per i passaggi interni al sistema dell'istruzione?

La [Legge 28 marzo 2003, n. 53](#) "Riforma Moratti" ha istituito un primo ciclo di studi comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Conseguentemente:

- o è stato abolito l'esame di licenza elementare;
- o il titolo di licenza media – conseguito tramite esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione – costituisce il primo titolo di studi rilasciato dal nostro ordinamento.

Con l'entrata in vigore del [Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#) sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione fino al diciottesimo anno di età, l'acquisizione del titolo di licenza media costituisce la condizione necessaria per accedere sia alla scuola secondaria superiore, sia alla Formazione Professionale e all'apprendistato, ovvero al lavoro, a meno che si conseguano qualifiche o diplomi entro i 18 anni. Il che significa che *solo dopo i 18 anni* si può entrare nel mondo del lavoro senza alcun titolo.

Per far fronte all'impatto di tale normativa nel territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno approvato congiuntamente, nel mese di novembre del 2005, un documento contenente indicazioni finalizzate a garantire uniformità di azioni da parte della molteplicità di soggetti - istituzioni scolastiche, Centri territoriali permanenti, Centri per l'impiego, Organismi di formazione professionale, Centri per l'orientamento, ecc. – impegnati nel far acquisire il titolo di licenza media alle differenziate tipologie di utenza che ne siano prive.

Per quanto concerne le certificazioni e i passaggi - fra i sistemi e all'interno di sistemi - la normativa di riferimento deriva dalle seguenti fonti:

- o Accordo Stato-Regioni siglato nella [CUSR del 28 ottobre 2004](#);
- o [Decreto Interministeriale 3 dicembre 2004, n. 86](#);
- o [Ordinanza Ministeriale 3 dicembre 2004, n. 87](#);
- o [Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90](#);
- o [Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) (art. 48, art. 51, c. 2).

Sulla base di tali norme, si richiamano procedure e dispositivi previsti in rapporto alle differenziate situazioni prefigurabili.

➤ ***Per l'accesso e i passaggi interni al sistema della formazione professionale***

Per il riconoscimento dei crediti a chi – compiuti sia i quindici, sia i diciotto anni di età – intenda passare dall'apprendistato e dagli istituti di istruzione secondaria superiore, al sistema della formazione professionale – o per i passaggi interni a tale sistema – è utilizzabile il [Modello C](#) previsto dalla [CUSR del 28 ottobre 2004](#).

L'attestazione è rilasciata da un organismo di formazione sulla base della documentazione presentata dall'interessato e delle valutazioni effettuate. Esplicita i crediti riconosciuti per l'ingresso al percorso formativo prescelto, con riferimento alle competenze acquisite in contesti formali (titoli, attestazioni, pagelle), non formali (dichiarazioni non previste da norme), informali (auto dichiarazioni) - a seguito di esperienze formative svolte in istituzioni scolastiche, agenzie formative, apprendistato, attività lavorative, autoformazione, ecc.

Sulla base dell'attestazione rilasciata possono essere accreditati uno o più moduli e, conseguentemente, abbreviato il percorso.

➤ ***In uscita dal sistema della formazione professionale***

In uscita dal sistema della formazione professionale - o dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionali introdotti dalla [CUSR del 19 giugno 2003](#) - la [CUSR del 28 ottobre 2004](#) prevede il rilascio di due attestazioni:

- o il [Modello A](#), attestato di qualifica professionale triennale di validità nazionale. E' rilasciato dall'ente o struttura formativa a conclusione di un percorso di formazione professionale – o dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionali introdotti dalla [CUSR del 19 giugno 2003](#). Esplicita le competenze di base e tecnico professionali acquisite e i contenuti del percorso formativo svolto, ai fini del riconoscimento tra i sistemi regionali e fra questi e il sistema dell'istruzione, della certificazione delle qualifiche professionali rilasciate dalla Regione;
- o il [Modello B](#), attestato di certificazione intermedia delle competenze comunque acquisite. E' rilasciato agli studenti che interrompono i percorsi di formazione prima del conseguimento della qualifica. Il modello è utilizzabile anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionali introdotti dalla [CUSR del 19 giugno 2003](#). In tal caso è rilasciato congiuntamente da organismo di formazione ed istituto scolastico.



➤ **Per l'accesso al sistema dell'istruzione**

Per il riconoscimento dei crediti a chi – compiuti sia i quindici, sia i diciotto anni di età – intenda passare dal sistema della formazione professionale o dell'apprendistato, alle classi di istruzione secondaria superiore diurne o serali – ad esclusione delle classi quarte e quinte degli istituti professionali e degli istituti d'arte – è utilizzabile il Modello A previsto dal [Decreto Interministeriale 3 dicembre 2004, n. 86](#) e dall'[Ordinanza Ministeriale 3 dicembre 2004, n. 87](#).

Un'apposita commissione istituita presso la singola istituzione scolastica – o reti di scuole – riconosce e attesta i crediti - individuando la classe alla quale gli interessati possono chiedere l'iscrizione, sulla base delle conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto di attività lavorativa o per autoformazione.

Il certificato è valido in ambito nazionale per l'ammissione alla classe del tipo e dell'indirizzo di istituto per il quale è stato rilasciato.

Per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione e ai fini dell'ammissione diretta all'esame di qualifica presso gli istituti di istruzione professionale o all'esame di licenza di maestro d'arte presso gli istituti d'arte, è utilizzabile il Modello B previsto dal [Decreto Interministeriale 3 dicembre 2004, n. 86](#) e dall'[Ordinanza Ministeriale 3 dicembre 2004, n. 87](#).

Il certificato è valido in ambito nazionale con riferimento all'indirizzo per il quale è stato rilasciato.

➤ **Per i passaggi interni al sistema dell'istruzione**

Per i passaggi fra scuole ed indirizzi diversi all'interno del sistema dell'istruzione, valgono le disposizioni dettate dall'[Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90](#) relativamente agli esami integrativi o di idoneità, nel caso si chieda il recupero di uno o più anni. Essendo stata abolita la [Legge del 20 gennaio 1999, n. 9](#) non sono ammesse passerelle in corso d'anno.

➤ **In uscita dal sistema dell'istruzione**

Relativamente ai percorsi conclusi nel sistema dell'istruzione, le istituzioni scolastiche rilasciano qualifiche triennali o diplomi. Per i singoli anni di percorsi non conclusi è previsto il rilascio delle pagelle o delle certificazioni di competenze relative ai percorsi H ([Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90](#)).

Individua la risposta corretta tra le cinque opzioni proposte, quindi verifica lo svolgimento dell'esercizio alla pagina [soluzione esercizio 2](#).

Esercizio 2 - Tutti i dispositivi previsti per i passaggi fra sistemi e all'interno dei sistemi assumono come riferimento il principio della trasparenza?

-
- 1** No, in quanto per l'accesso al sistema della formazione professionale non è previsto il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti informali.
-
- 2** Sì, tutti i dispositivi previsti dalla normativa vigente si fondano sulla messa in trasparenza delle competenze acquisite in una molteplicità di contesti.
-
- 3** No, perché i passaggi fra indirizzi scolastici e certificazioni intermedie in uscita dai percorsi tradizionali dell'istruzione non si fondano sulla messa in trasparenza delle competenze acquisite.
-
- 4** No, in quanto per l'accesso al sistema della formazione professionale non è richiesto il titolo di licenza media.
-
- 5** Sì, infatti tutte le procedure previste dalla normativa vigente si fondano sulla valutazione sommativa dei percorsi disciplinari effettuati.
-

1.1.2 - Il sistema europeo di certificazione

Che cos'è e che funzione svolge Europass Formazione?

Quali sono i dispositivi compresi in Europass?

Nel corso degli anni, la cooperazione europea ha svolto un ruolo sempre più incisivo nello sviluppo di strategie per la *trasparenza* al fine di promuovere una chiara lettura e comprensione delle qualifiche e delle competenze acquisite nel corso della vita, favorendo l'occupabilità, la cittadinanza attiva e l'integrazione sociale degli individui.

L'introduzione nel nostro sistema di istruzione e formazione professionale di strumenti e procedure di certificazione – quali ad esempio i Modelli [A](#) e [B](#) previsti dalla [CUSR del 28 ottobre 2004](#) – rappresenta, quindi, un naturale e doveroso raccordo con i processi avviati in Europa fin dai primi anni novanta, le cui principali tappe riguardano i seguenti atti:

- o la [Risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992](#), relativa alla trasparenza delle qualifiche;
- o la [Risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996](#), relativa alla trasparenza delle certificazioni della formazione professionale;
- o la [Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2002](#), relativa ad un modello comune per i curricula vitae;
- o la [Dichiarazione di Copenaghen del 30 novembre 2002](#), adottata dai Ministri dell'istruzione di 31 paesi europei e dalla Commissione;
- o la [Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002](#), che avvia ufficialmente una maggiore cooperazione in materia di istruzione e formazione, finalizzata anche a fare della *trasparenza* un campo d'intervento prioritario;
- o la [Decisione N. 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, che prevede l'integrazione in un unico quadro, denominato *Europass*, dei dispositivi di trasparenza sviluppati tra il 1996 e il 2002 dall'Unione Europea in collaborazione con gli Stati membri.

Europass è un portfolio pensato per facilitare la mobilità geografica e professionale dei cittadini europei mediante la valorizzazione delle esperienze e conoscenze teoriche e pratiche acquisite nel tempo. In Europass sono inclusi i seguenti documenti.

Europass **Curriculum Vitae** (ex Curriculum Vitae Europeo) – E' un modello standardizzato che consente di uniformare la presentazione dei titoli di studio, delle esperienze lavorative e delle competenze personali sviluppate anche al di fuori di percorsi formativi di tipo tradizionale.



E' uno strumento destinato all'autocompilazione, privo di valore legale. Attraverso il sito www.europass-italia.it/NrplItalia/default.htm è possibile scaricarlo in formato o effettuare la compilazione on line.

Europass Passaporto delle Lingue – E' uno strumento che accompagna l'individuo nel proprio percorso di apprendimento delle lingue straniere lungo tutto l'arco della vita. Offre una descrizione puntuale delle competenze linguistiche acquisite sia in ambito formale (scuola e formazione) sia in altri contesti (sul lavoro, con gli amici, in famiglia, ecc.). E' una dichiarazione autocertificata e volontaria, che non necessita di ulteriori validazioni e non sostituisce le certificazioni formali, ma le ingloba in un documento che testimonia i percorsi di apprendimento svolti. Per utilizzare l'EPL è sufficiente scaricarlo in formato dal sito <http://www.europass-italia.it/NrplItalia/default.htm>.

Europass Supplemento al certificato – E' un documento di accompagnamento alla certificazione nazionale, contenente informazioni dettagliate sulle qualifiche professionali acquisite allo scopo di renderle più facilmente comprensibili anche ad eventuali datori di lavoro stranieri. È privo di valore legale, in quanto si aggiunge ma non sostituisce l'attestato di qualifica, rendendo visibili le seguenti informazioni:

- o denominazione del certificato (in lingua nazionale);
- o insieme delle attività professionali cui il titolare del certificato può accedere;
- o denominazione e status dell'autorità nazionale/regionale che accredita/riconosce il certificato;
- o livello del certificato nel Paese che lo rilascia;
- o tabella di classificazione/requisiti per il conseguimento;
- o accesso al successivo livello di insegnamento/formazione;
- o iter ufficialmente riconosciuti per il conseguimento del certificato.

Il Supplemento al certificato è rilasciato dalle autorità nazionali incaricate di rilasciare la certificazione ufficiale:

- o le Regioni e le Province autonome per le qualifiche di formazione professionale e i percorsi realizzati nell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). In alcuni casi, previo accordo con le Autorità regionali, i Supplementi al certificato possono essere rilasciati direttamente dalle Agenzie formative;
- o gli Istituti scolastici, per i percorsi dell'istruzione professionale.



Europass **Mobilità** – E' un documento che consente di documentare percorsi europei di formazione in contesti non formali e formali, valorizzando quanto appreso nel corso di un'esperienza condotta in un paese ospitante attraverso una lettura delle competenze acquisite.

I percorsi di apprendimento documentabili attraverso Europass Mobilità possono svolgersi nel quadro di un qualsiasi programma o iniziativa in materia d'istruzione e formazione nazionale ed europea (ad esempio: Leonardo, Socrates e Gioventù). A coloro che partecipano a tali programmi di scambio comunitari, Europass Mobilità viene rilasciato automaticamente: è sufficiente farne richiesta al [Centro Nazionale Europass](#).

Negli altri casi il dispositivo deve essere compilato dagli organismi che organizzano il periodo di apprendimento all'estero. La richiesta di applicazione del dispositivo deve essere inoltrata all'organismo promotore di un progetto di mobilità, prima dello svolgimento del periodo di apprendimento all'estero.

Individua la risposta corretta tra le cinque opzioni proposte, quindi verifica lo svolgimento dell'esercizio alla pagina [soluzione esercizio 3](#).

Esercizio 3 - I modelli A e B previsti dalla CUSR del 28 ottobre 2004 sono coerenti con gli orientamenti europei in tema di trasparenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale?

- 1 No, perché non corrispondono ai requisiti richiesti da Europass.
- 2 Solo in parte, poiché non evidenziano le conoscenze e le abilità acquisite in ambito linguistico.
- 3 No, poiché non consentono di evidenziare le competenze non formali dell'allievo.
- 4 No, in quanto sono redatti esclusivamente in lingua italiana.
- 5 Sì, perché costituiscono un significativo quadro di riferimento per la compilazione dei dispositivi contenuti nel portfolio Europass Formazione.

1.2. - L'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale introdotta dalla CUSR del 19 giugno 2003

Perchè un'offerta sperimentale di percorsi integrati?

Quali caratteristiche presentano i percorsi integrati sperimentali previsti dalla CUSR 19 giugno 2003?

Quali esigenze soddisfa la certificazione dei crediti acquisiti nell'ambito dei percorsi integrati?

Il riconoscimento dei crediti formativi attraverso i Modelli [A](#) e [B](#) riguarda innanzitutto i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale previsti dalla [CUSR del 19 giugno 2003](#).

Tale Accordo intervenne a seguito dell'abrogazione dell'obbligo scolastico a 15 anni disposto dalla [Legge n. 53 del 28 marzo 2003](#) e in attesa della piena attuazione di tale legge, al fine di far fronte al pericolo di un aumento della dispersione e di un allontanamento dei giovani da qualsiasi attività formativa.

Nell'ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, si è ritenuto occorresse:

- o *“individuare modelli di innovazione didattica, metodologica ed organizzativa che coinvolgano l'istruzione e la formazione professionale, rispettando e valorizzando il ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e quello delle strutture formative accreditate;*
- o *realizzare forme di interazione e/o di integrazione fra i soggetti operanti nei citati sistemi;*
- o *promuovere le capacità progettuali dei docenti della scuola e della formazione professionale, per motivare l'apprendimento dello studente attraverso il sapere ed il saper fare”.*

Ne è conseguita la scelta di:

“attivare, in via sperimentale, percorsi di istruzione e formazione professionale - rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di accedervi - caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro”.



Si è stabilito inoltre “... - anche al fine di consentire allo studente, che sceglie la nuova offerta, di continuare il proprio percorso formativo attraverso modalità che agevolino i passaggi ed i rientri fra l’istruzione e la formazione professionale e viceversa - che tali percorsi sperimentali debbano essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni:

- o avere durata almeno triennale;
- o contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate;
- o consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo ([Decisione del Consiglio 85/368/CEE](#))”.

In Emilia-Romagna l’[Accordo del 19 giugno 2003](#) si è intrecciato con i dettami della [Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003](#), in relazione sia alla strutturazione dei percorsi, sia alla rispondenza con il sistema regionale delle qualifiche della formazione professionale.

Ne è derivata un’offerta fortemente articolata, all’interno della quale è possibile frequentare:

- o il primo anno nella scuola superiore, con possibilità di integrazione tra i sistemi;
- o il secondo anno (per completare il biennio) nella scuola o preferibilmente nel sistema integrato, o anche nella formazione professionale;
- o il terzo anno nella scuola, conseguendo la qualifica statale; oppure nella formazione professionale, conseguendo la qualifica nazionale (se in possesso accertato delle competenze di base, di cui agli standard minimi nazionali) o – in mancanza - quella regionale; o ancora nel sistema integrato per acquisire sia la qualifica statale che la qualifica a valenza nazionale per i percorsi integrati.

A fronte dell’elevata flessibilità dei percorsi sopra indicati - ai quali si può aggiungere anche quello dell’apprendistato - è evidente l’esigenza di una forte “tenuta” del sistema delle certificazioni, ai fini del riconoscimento dei crediti e del sostegno ai passaggi.

Per questa ragione il citato Accordo ha previsto l’attivazione di un percorso nazionale di partenariato istituzionale, finalizzato alla definizione di **standard formativi minimi**, utilizzabili per il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, compresi quelli acquisiti in apprendistato, delle certificazioni e dei titoli, ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa.

Individua la risposta corretta tra le cinque opzioni proposte, quindi verifica lo svolgimento dell'esercizio alla pagina [soluzione esercizio 4](#).

Esercizio 4 - Quali funzioni e caratteristiche presenta l'offerta formativa integrata in Emilia-Romagna, in rapporto alla riforma del sistema di istruzione e formazione?

-
- 1** Prolungare di almeno un anno dopo la terza media la permanenza nell'istruzione di tutti i ragazzi e le ragazze, concedendo loro più tempo per scegliere il percorso formativo più idoneo alle loro attitudini.
-
- 2** Fare corrispondere le qualifiche regionali della formazione professionale a quelle degli istituti professionali statali.
-
- 3** Esclusivamente la funzione di ridurre la dispersione.
-
- 4** Duplicare le presenze a scuola attraverso l'integrazione tra istruzione e formazione professionale, mantenendo al tempo stesso il primato della scuola.
-
- 5** Creare significative possibilità di diffusione della metodologia dell'alternanza studio-lavoro che costituisce il vero *trait d'union* tra i due canali.
-

1.2.1 - I percorsi integrati nella normativa consolidata

Quali norme nazionali e regionali costituiscono il presupposto della progettazione formativa integrata?

Quali funzioni può assolvere l'integrazione fra scuola e formazione professionale?

Un primo esplicito riferimento all'integrazione lo troviamo nel [Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)" - che delega alle regioni (art. 138) *"la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale"*. Sempre lo stesso decreto prevede che i Comuni, anche in collaborazione con le Comunità Montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a: *"interventi integrati di orientamento scolastico e professionale ... di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute"* (art. 139).

Ma il quadro di riferimento più compiuto a sostegno della progettazione formativa integrata deriva dal [Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275](#) (regolamento sull'autonomia scolastica).

L'offerta di percorsi integrati di istruzione e formazione può costituire parte del Piano dell'offerta formativa e impegnare, pertanto, l'iniziativa e la responsabilità delle singole istituzioni scolastiche coinvolte e degli enti di formazione professionale loro partner.

L'attuazione di tali percorsi rientra nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, che *"si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento"* (Art. 1, c. 2, [DPR 275/1999](#)).

L'elaborazione dei progetti integrati coinvolge l'intero curriculum scolastico, la cui determinazione deve tenere conto *"delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione"* (Art. 8, c. 4, [DPR 275/1999](#)).



La collocazione dell'integrazione tra istruzione e formazione professionale all'interno del curriculum e del corso di studi scelto trova formale riconoscimento nella possibilità di personalizzazione del curriculum: *"Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali"...* *"L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto"* (Art. 8, commi 5 e 6, [DPR 275/1999](#)).

Più specificatamente, la riorganizzazione dei percorsi scolastici richiesta dall'integrazione con la formazione professionale rientra nelle previsioni del Regolamento dei curriculum nell'autonomia, emanato con [Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234](#), secondo cui: *"...ciascuna istituzione scolastica, può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali ... Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi più elevati dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro."*

Anche sul versante dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo – prevista dall'Art. 6 del citato [DPR 275/1999](#) - le istituzioni scolastiche sono chiamate all'esercizio di tale autonomia "tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando fra l'altro ... l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale".

La [Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12](#) "Norme per l'eguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione, anche in integrazione fra loro", sancisce, rilanciandolo, il concetto di integrazione tra sistemi e, capitalizzando le pregresse esperienze, supera la logica delle buone prassi favorendone la messa a regime dentro un sistema condiviso di regole e cultura.



L'integrazione viene proposta come condizione per superare la frammentazione delle competenze istituzionali e dei ruoli sociali e per rimettere al centro la persona con le sue caratteristiche e le sue esigenze, garantendone la crescita culturale e l'esercizio di diritti fondamentali di cittadinanza.

In particolare l'Art. 26 della citata legge prevede che:

(c. 1) - *“nel quadro del sistema formativo, al fine di realizzare un positivo intreccio tra apprendimento teorico e applicazione concreta, tra sapere, saper fare, saper essere e sapersi relazionare, di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, nonché di consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo [...] la Regione e gli Enti locali promuovono l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti”.*

(c. 2) *“Tale integrazione rappresenta la base per il reciproco riconoscimento dei crediti e per le reali possibilità di passaggio da un sistema all'altro al fine di favorire il completamento e l'arricchimento dei percorsi formativi per tutti”.*

(c. 4) *“Gli interventi integrati nel primo biennio della scuola secondaria superiore hanno lo scopo di rafforzare la capacità di orientamento e di scelta degli studenti, di presentare loro le tematiche del lavoro e delle professioni, di arricchire le competenze di base dei diversi indirizzi e piani di studio; nel successivo triennio hanno lo scopo di arricchire e specializzare i piani di studio, di consentire percorsi differenziati e personalizzati e di realizzare il collegamento tra offerta formativa e caratteristiche [...] dei territori”.*

Sul versante nazionale la [Legge 28 marzo 2003, n. 53](#), di “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, prevede all'art. 4 che *“le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi”.*

Possibilità riproposta all'Art. 7 – Percorsi integrati, del [Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77](#), contenente la “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro”.

Individua la risposta corretta tra le cinque opzioni proposte, quindi verifica lo svolgimento dell'esercizio alla pagina [soluzione esercizio 5](#).

Esercizio 5 - Dall'esame della normativa nazionale e regionale che disciplina la progettazione formativa integrata, quali funzioni e valenze è possibile attribuire ai percorsi integrati di istruzione e formazione professionale?

-
- 1** La progettazione integrata assolve una funzione di sostegno ai passaggi e di accompagnamento dal sistema dell'istruzione a quello della formazione professionale.
-
- 2** L'integrazione è funzionale alla certificazione delle competenze e al riconoscimento dei crediti.
-
- 3** La progettazione integrata riguarda la dimensione tecnico professionale del curriculum.
-
- 4** La progettazione integrata è motivata dall'obiettivo unificante di favorire il successo formativo di tutti i soggetti, valorizzando i talenti di ognuno indipendentemente dal canale formativo scelto.
-
- 5** La progettazione integrata privilegia le componenti applicative dell'apprendimento, maggiormente funzionali allo sviluppo di una competenza professionale.
-

1.3 - Percorsi integrati sperimentali e standard formativi minimi

Che funzione assolvono gli standard formativi minimi?

Quale rapporto è auspicabile si stabilisca fra standard e didattica?

Il percorso di partenariato istituzionale - previsto dalla [CUSR del 19 giugno 2003](#) per la definizione degli *standard* formativi minimi che consentano la “spendibilità” nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali - si è concluso con la [CUSR del 15 gennaio 2004](#).

Tale accordo riguarda le competenze di base relative alle aree dei **linguaggi**, **scientifica**, **tecnologica** e **storico-socio-economica**, inerenti l'intero percorso triennale per il conseguimento della qualifica professionale a valenza nazionale. Ovviamente in caso di uscita anticipata dal percorso, il [Modello B](#) relativo alla certificazione intermedia evidenzierà le competenze raggiunte fino a quel momento.

Anche se si tratta di un atto emanato nelle more della completa applicazione della [legge di riforma n. 53/03](#), il provvedimento è comunque senza precedenti, sia sul piano amministrativo, sia su quello pedagogico–didattico.

Gli standard consentono infatti un allargamento di orizzonti sia *formativi* - assumendo pienamente il livello delle competenze - sia *istituzionali*, sostenendo la personalizzazione e l'orientamento all'interno di una prospettiva unitaria.

L'impianto degli standard riallinea inoltre i rapporti tra Stato e regioni, così come indicato dalla recente riforma del **titolo quinto della [Costituzione](#)**, che prevede che lo Stato si occupi di indirizzi generali e dei livelli essenziali delle prestazioni che garantiscano i diritti sociali e civili di tutti i cittadini.

Gli standard assolvono molteplici funzioni. In relazione all'accertamento delle competenze in ingresso, nelle fasi intermedie e in uscita, con riferimento ai percorsi formali, non formali e quale esito di esperienze acquisite in ambiti informali. Così come per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra percorsi diversi.

Gli standard costituiscono quindi l'elemento regolatore dell'accettabilità delle competenze.

La didattica è chiamata ad utilizzarli in un'ottica di miglioramento della qualità dell'offerta, evitando il rischio di una loro interpretazione nei termini di un adeguamento ai livelli minimi. La pedagogia dello standard deve innescare al contrario un circolo virtuoso, verso l'alto, che fa qualità, evitando derive riduzionistiche.

Gli standard riguardano aree e non discipline, ambiti piuttosto ampi di competenza. Si misurano con le nuove tecnologie e diversi livelli di complessità delle situazioni reali. Sono flessibili per potersi confrontare e relazionare con altri anche a livello europeo



(vedi ad esempio il framework per le lingue). Possono riguardare indirizzi diversi e sono già utilizzabili ben oltre i confini della sperimentazione in cui vengono impiegati.

Individua la risposta corretta tra le cinque opzioni proposte, quindi verifica lo svolgimento dell'esercizio alla pagina [soluzione esercizio 6](#).

Esercizio 6 - Che funzione assolvono gli standard formativi minimi?

- 1** Corrispondono al vecchio concetto di “sufficienza”.

 - 2** Il “minimo” indicato dallo standard formativo rappresenta un criterio di selezione.

 - 3** Costituiscono termini di riferimento sia per orientare la progettazione dei percorsi finalizzati a realizzare un impiego unitario ed integrato delle varie conoscenze disciplinari e attività operative, sia per individuare livelli di accettabilità delle competenze.

 - 4** Lo standard formativo minimo coincide con il credito certificabile.

 - 5** Gli standard sono “minimi” perché utilizzati in percorsi integrati frequentati da utenze deboli, che necessitano di particolari “cure” in relazione agli stili di apprendimento.
-



1.4 - Percorsi integrati sperimentali e qualifiche regionali

Perché i percorsi integrati assumono come termine di riferimento il sistema delle qualifiche regionali?

Perché la certificazione delle qualifiche regionali non consente il riconoscimento da parte di altre regioni?

Cosa effettivamente garantisce la pari dignità tra i diversi percorsi formativi?

Il riferimento regionale dei percorsi integrati sperimentali introdotti dalla [CUSR del 19 giugno 2003](#) è fornito dalle deliberazioni della Giunta dell'Emilia-Romagna:

- o [n. 936/2004](#) “Il Sistema Regionale delle Qualifiche – orientamenti, metodologia, struttura”;
- o [n. 2212/2004](#), di adozione del primo repertorio di qualifiche professionali;
- o [n. 265/2005](#), di adozione degli standard formativi dell'offerta formativa a qualifica.

Il Sistema Regionale delle Qualifiche è uno degli strumenti attuativi della [Legge Regionale 12/2003](#), in cui si afferma, in particolare, che “ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto”.

Fin dal 1978, la [Legge n. 845](#) ha previsto la compilazione di un repertorio di qualifiche professionali a livello nazionale, al fine di indicare prospettive unitarie di sviluppo del sistema. Tale repertorio tuttavia non è stato ancora realizzato ed ogni Regione ha provveduto in autonomia. Da allora l'esigenza di un sistema unitario di qualifiche regionali si è fatta ancora più pressante per effetto delle direttive dell'Unione Europea che hanno indicato standard comunitari. In Italia la mancata attuazione di un repertorio di qualifiche regionali ha fatto sì che, di fatto, molte Regioni si siano allineate più facilmente al riconoscimento con altri paesi o Regioni d'Europa, piuttosto che tra di loro.

La [Legge n. 53/2003](#) ha di nuovo cercato di rimodulare l'architettura del sistema di istruzione e formazione professionale, riproponendo il problema delle qualifiche nazionali.

Mentre in sede di Conferenza Stato – Regioni si discute e si ricercano non facili prospettive unitarie, la Regione Emilia-Romagna ha riordinato il proprio sistema delle qualifiche, valide sia per la formazione professionale regionale, sia per i percorsi integrati tra istruzione e formazione, sia per l'apprendistato.

Tale sistema attende di essere confrontato con l'elaborazione a livello nazionale. Ma anche di porre in relazione i suoi standard con quelli dei percorsi integrati e con quelli della scuola e dell'apprendistato, di recente rivisto dall'apposita [Legge regionale n. 17/2005](#). Se si vuole veramente ottenere pari dignità tra i percorsi formativi, incentivandone la libera scelta da parte dell'utenza, occorre che gli stessi possano dialogare sulla base di standard di riferimento comuni, in maniera non solo di consentire i passaggi, ma di determinare la sostanziale comparabilità degli obiettivi formativi.

La vera innovazione della [Legge regionale n. 12/2003](#) - con la quale è stato varato il sistema formativo integrato - non consiste infatti nell'omologazione dei modelli didattici, o nella messa in pericolo dell'identità dei diversi sottosistemi: scuola, formazione professionale, apprendistato. Quanto piuttosto nel raccordo sugli standard, affinché aumenti la flessibilità dell'offerta formativa, si rafforzi e si qualifichi il sistema regionale nel suo complesso. Al fine di una salvaguardia reale – relativa alla qualità dei curricula - e non solo formale della diversificazione dei titoli. E, conseguentemente, dei diritti dei giovani e dei cittadini.

Individua la risposta corretta tra le cinque opzioni proposte, quindi verifica lo svolgimento dell'esercizio alla pagina [soluzione esercizio 7](#).

Esercizio 7 - Che funzioni assolve e quali problematiche solleva il riferimento al sistema regionale delle qualifiche, in rapporto al panorama nazionale delle certificazioni e dei titoli?

-
- 1** Il sistema regionale delle qualifiche ha un ambito di diffusione più limitato rispetto a quello statale.
-
- 2** I percorsi integrati sperimentali vogliono surrogare al sistema nazionale quello regionale.
-
- 3** L'aggancio dei percorsi sperimentali alle qualifiche regionali rischia di determinare la frammentazione del sistema nazionale.
-
- 4** L'aggancio dei percorsi sperimentali alle qualifiche regionali costituisce una forma di dipendenza dal mercato del lavoro.
-
- 5** Il riferimento al sistema regionale delle qualifiche consente di rilasciare a chi frequenta percorsi integrati sperimentali, realizzati all'interno di un istituto scolastico, titoli finali o certificazioni intermedie riconosciuti anche dalla Regione.
-



1.5 - Le intese territoriali per la progettazione e certificazione dei percorsi integrati in Emilia-Romagna

Quali caratteristiche presenta l'offerta formativa integrata in Emilia-Romagna?

Quali criteri per la progettazione e certificazione sono stati previsti dalle intese territoriali fra Regione e Ufficio scolastico regionale?

A seguito dell'Accordo quadro sancito nella [CUSR il 19 giugno 2003](#), la Regione Emilia-Romagna, il MIUR e il MLPS hanno stipulato il [Protocollo d'Intesa dell'8 ottobre 2003](#), esplicitando finalità e modalità di realizzazione dei percorsi integrati nel territorio regionale.

In considerazione anche di quanto previsto dalla [legge regionale n. 12/2003](#), il Protocollo ha previsto la realizzazione di un'offerta sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale, rivolta alle ragazze e ai ragazzi in obbligo formativo che, in possesso di licenza media, manifestano la volontà di accedervi.

A partire dall'anno scolastico 2003/04 sono stati quindi attivati percorsi formativi di durata triennale, articolati in un primo biennio ed in un successivo anno che conduce a qualifiche professionali riconosciute a livello nazionale.

Tali percorsi sono finalizzati sia a potenziare le capacità di scelta, sia a far acquisire competenze di base e tecnico professionali. Competenze riconoscibili al termine di ogni anno ai fini sia della prosecuzione nel percorso dell'istruzione o della formazione professionale, sia della realizzazione dei passaggi fra i due sistemi.

La progettazione dei percorsi integrati è elaborata di comune accordo tra istruzione e formazione professionale, in convenzione tra di loro. Scuole ed enti di formazione professionale condividono metodologie e strumenti di valutazione, sono corresponsabili nella verifica degli apprendimenti e della formalizzazione dei crediti per i passaggi da un sistema all'altro.

La progettazione modulare viene proposta come la scelta metodologica più idonea ad assicurare la certificazione di specifiche competenze, e il conseguente riconoscimento dei crediti.

Al Protocollo dell'8 ottobre 2003 hanno fatto seguito due intese territoriali tra la Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico Regionale.

La prima di queste – l'[Accordo fra Regione Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna del 19 febbraio 2004](#) - prevede l'attivazione di percorsi sperimentali in tutta la filiera scolastica, licei compresi. Tuttavia solo negli istituti

professionali tali percorsi possono portare al conseguimento di una qualifica, valida in entrambi i sistemi, statale e regionale.

Negli istituti tecnici e nei licei, al termine del biennio, sono certificate le competenze raggiunte al fine del proseguimento nel triennio scolastico o di un'eventuale passaggio alla formazione professionale. Dette competenze potranno inoltre essere valorizzate dalla scuola stessa, attraverso l'attribuzione di crediti formativi in vista degli esami al termine del quinquennio.

La peculiarità e la rilevanza delle esperienze di integrazione realizzate nella regione Emilia-Romagna derivano dal fatto che la progettazione dei percorsi – pur riferendosi ad ambiti istituzionali definiti - si realizza sul piano didattico attraverso una contaminazione culturale ed una condivisione degli obiettivi pedagogici e delle strategie metodologiche dei due sistemi.

L'integrazione riguarda il curriculum. E' centrata sulle caratteristiche degli allievi, al fine di sostenerne - attraverso un ampliamento dell'orizzonte formativo e la flessibilità di interventi - il pieno orientamento. L'introduzione di modalità didattiche "non tradizionali" è finalizzata a favorire una migliore collaborazione tra gli operatori dei due sistemi, e quindi la qualificazione del curriculum e il successo formativo di ciascun alunno.

Un progetto didattico costruito insieme non può che essere verificato insieme. E' qui che si fonda la legittimazione pedagogica del team integrato sul fronte della valutazione: nella definizione dei criteri, nella costruzione delle prove, nell'assunzione delle decisioni conclusive.

[L'Accordo integrativo fra Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale del 21 luglio 2005](#) prevede infatti "momenti di valutazione congiunta degli studenti" da parte dei docenti della scuola e dell'organismo della formazione professionale che hanno realizzato il percorso. Anche lo svolgimento dell'esame di qualifica conclusivo è affidato a un'unica commissione.

Gli standard di riferimento per la progettazione e valutazione sono quelli previsti:

- o dalla [CUSR del 15 gennaio 2004](#) per quanto riguarda le competenze generali;
- o dal sistema delle qualifiche regionali per quanto riguarda le competenze di indirizzo.

La certificazione finale e intermedia si avvale rispettivamente dei Modelli [A](#) e [B](#), previsti dalla [CUSR del 28 ottobre 2004](#).

Non si è riusciti a superare l'ostacolo burocratico della composizione dell'organo giudicante, che prevede la presenza dei soli docenti della scuola, mentre con l'accordo del 21 luglio si è pervenuti alla costituzione di una commissione d'esame che comprende docenti di entrambi i sistemi. Ma forse il problema va affrontato nei suoi prevalenti aspetti pedagogici. Normalmente si enfatizzano gli aspetti giuridici della valutazione, in relazione soprattutto alla possibilità di bocciature. Nell'ottica dei percorsi



integrati si deve trattare di selezione orientativa, in cui il giudizio deve essere formativo perché ogni allievo possa trovare la propria strada, capitalizzando quel poco o tanto che ha accumulato e che gli potrà servire come credito, magari per cambiare indirizzo. Se la logica dei percorsi integrati è quella delle *maggiori opportunità* attraverso il riconoscimento dei crediti - dello sviluppo di competenze attraverso processi piuttosto che prodotti formalizzati: allora il team integrato è una risorsa e non un'anomalia.

Anche sul piano degli strumenti di certificazione - in prospettiva - non si dovrà pensare a modelli distinti, ancorché poco coerenti, ma ad un solo strumento: il [Modello B](#) previsto dalla [CUSR del 28 ottobre 2004](#) per una certificazione di competenze nell'ottica dei crediti e della circolarità dei percorsi.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda la *periodicità della valutazione* rispetto alla certificazione. Quest'ultima può essere sempre disponibile a richiesta dell'interessato, ma quella che può essere fatta valere sul piano istituzionale va realizzata al termine del biennio.

La valutazione formativa va cioè fatta ogni qual volta risulti utile per promuovere l'apprendimento. Quella sommativa al termine di un periodo ritenuto efficace per il raggiungimento degli obiettivi del sistema.

Il [Modello B](#) va quindi rilasciato, a richiesta dell'interessato, in ogni momento del percorso, con la registrazione del percorso realizzato e delle competenze acquisite fino a quel momento. L'istituzione è tuttavia tenuta a rilasciare obbligatoriamente tale modello al termine del biennio, il segmento indicato dalla [legge regionale n. 12/2003](#), per tutti gli ordini di scuola.

Nei licei o negli istituti tecnici la certificazione varrà per la prosecuzione nel triennio scolastico. Negli istituti professionali occorrerà un ulteriore anno per giungere alla qualifica, ma in ogni caso è utilizzabile per il passaggio alla formazione professionale.

Individua la risposta corretta tra le cinque opzioni proposte, quindi verifica lo svolgimento dell'esercizio alla pagina [soluzione esercizio 8](#).

Esercizio 8 - Sulla base delle intese territoriali, quali caratteristiche presenta e come si sviluppa il percorso integrato, dal progetto al certificato?

- 1** Il percorso integrato è definito, realizzato e valutato dal consiglio di classe integrato di cui fanno parte i docenti della scuola e quelli della formazione professionale, che insieme predispongono le proposte didattiche (la progettazione modulare) e gli obiettivi formativi dell'intero curriculum. Possono svolgere insieme alcune parti del curriculum. Valutano insieme i risultati fino alla definizione congiunta degli esami di qualifica, ove richiesti. Qualora il percorso si interrompa, compilano insieme il Modello B.
- 2** L'offerta dei percorsi integrati è rivolta alle utenze deboli e ai ragazzi in difficoltà.
- 3** I percorsi integrati si riferiscono solo a una parte del curriculum.
- 4** Attraverso l'integrazione la formazione professionale può offrire un contributo, ma il curriculum è di competenza dei docenti della scuola.
- 5** La valutazione dei percorsi integrati è compito dei docenti della scuola.

Sintesi

Tenendo presente gli argomenti trattati, i concetti esposti e le esercitazioni svolte, analizza i Modelli di certificazione [A](#) e [B](#) e, in relazione al loro contenuto letterale, esplicita gli elementi comuni e di differenziazione.

Per la redazione e la verifica del tuo elaborato segui le istruzioni qui riportate:

1. apri un editor di testo (Blocco Note, Word, ...) e redigi il tuo elaborato, sulla base dello schema di seguito riportato;
2. salvalo, in modo da poterlo conservare e modificare;
3. vai alla [pagina di verifica](#), per confrontare il tuo elaborato con quello proposto.

Elementi comuni	Elementi di differenziazione



Soluzione esercizi

Soluzione esercizio 1 - Cosa sono i crediti?

- | | |
|--|---|
| 1 Il credito rappresenta un risultato in termini di apprendimento certificato, riconosciuto da segmenti formativi diversi da quello frequentato o dal mondo del lavoro. | Esatto!
Il credito rappresenta infatti un bonus utilizzabile nei passaggi dal sistema formativo a quello lavorativo e viceversa, al fine di migliorare la propria posizione lavorativa o la propria formazione. |
| 2 Il credito equivale ad un titolo di studio. | Errato!
Il titolo può essere usato come credito, ma il credito va oltre, consente una circolarità di competenze più qualitativa e processuale, utilizzabile in qualunque momento della vita formativa e lavorativa. |
| 3 Il credito equivale ad una certificazione di competenze. | Errato!
Le certificazioni mettono in trasparenza i risultati, ma occorre un accordo tra i sistemi formativi e lavorativi perché tali risultati possano essere trasformati in crediti. |
| 4 I crediti si riferiscono unicamente alle competenze professionali. | Errato!
Le competenze professionali costituiscono il nucleo centrale di un credito, che deve comprendere anche abilità di base e capacità di interazione con l'ambiente formativo-lavorativo in cui tali competenze sono state apprese. |
| 5 I crediti equivalgono agli esiti della valutazione scolastica. | Errato!
In genere nei sistemi formativi formali la valutazione è finalizzata all'accertamento dei contenuti, mentre un credito si riferisce a competenze. |

Soluzione esercizio 2 - Tutti i dispositivi previsti per i passaggi fra sistemi e all'interno dei sistemi, assumono come riferimento il principio della trasparenza?

- | | |
|---|--|
| 1 No, in quanto per l'accesso al sistema della formazione professionale non è previsto il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti informali. | Errato!
Attraverso il Modello C gli enti di formazione accertano e valutano anche le competenze auto dichiarate. |
| 2 Sì, tutti i dispositivi previsti dalla normativa vigente si fondano sulla messa in trasparenza delle competenze acquisite in una molteplicità di contesti. | Errato!
Nel sistema dell'istruzione il principio della trasparenza delle competenze acquisite vale solo per i passaggi dalla formazione professionale, dall'apprendistato e dal lavoro al sistema dell'istruzione. |
| 3 No, perché i passaggi fra indirizzi scolastici e certificazioni intermedie in uscita dai percorsi tradizionali dell'istruzione non si fondano sulla messa in trasparenza delle competenze acquisite. | Esatto!
I passaggi interni al sistema dell'istruzione avvengono infatti tramite esami integrativi e di idoneità – e per i percorsi non conclusi è previsto il rilascio di pagelle. |
| 4 No, in quanto per l'accesso al sistema della formazione professionale non è richiesto il titolo di licenza media. | Errato!
Il titolo di licenza media è richiesto per l'accesso sia ai percorsi della scuola secondaria superiore, sia ai percorsi della formazione professionale. |
| 5 Sì, infatti tutte le procedure previste dalla normativa vigente si fondano sulla valutazione sommativa dei percorsi disciplinari effettuati. | Errato!
Attraverso la valutazione sommativa dei percorsi disciplinari non si realizza la messa in trasparenza delle competenze. |

Soluzione esercizio 3 - I modelli A e B previsti dalla CUSR del 28 ottobre 2004 sono coerenti con gli orientamenti europei in tema di trasparenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale?

-
- | | |
|---|--|
| 1 No, perché non corrispondono ai requisiti richiesti da Europass. | Errato!
I modelli A e B costituiscono una indispensabile base di partenza verso Europass, rappresentando una fonte di dati su cui innestare la progressiva formulazione dei dispositivi di Europass. |
| <hr/> | |
| 2 Solo in parte, poiché non evidenziano le conoscenze e le abilità acquisite in ambito linguistico. | Errato!
Entrambi i modelli evidenziano le competenze acquisite e (soprattutto il modello B) i percorsi formativi svolti e, conseguentemente l'eventuale possesso di competenze linguistiche. |
| <hr/> | |
| 3 No, poiché non consentono di evidenziare le competenze non formali dell'allievo. | Errato!
Entrambi i modelli puntano all'essenzialità, ma consentono, comunque, di sottolineare eventuali competenze informali e/o non formali dell'allievo sia nel par. 8 "Annotazioni integrative" (Mod. A) sia nei cap. 4 e 5 (Mod. B). |
| <hr/> | |
| 4 No, in quanto sono redatti esclusivamente in lingua italiana. | Errato!
Entrambi i modelli sono formulati, oltre che nella lingua italiana, anche in Tedesco, Francese ed Inglese. |
| <hr/> | |
| 5 Sì, perché costituiscono un significativo quadro di riferimento per la compilazione dei dispositivi contenuti nel portfolio Europass Formazione. | Esatto!
Infatti i modelli A e B conferiscono una piena visibilità alle competenze acquisite e ai percorsi di formazione effettuati, in linea con il documento comunitario Europass Formazione. |
-

Soluzione esercizio 4 - Quali funzioni e caratteristiche presenta l'offerta formativa integrata in Emilia-Romagna, in rapporto alla riforma del sistema di istruzione e formazione?

- | | |
|--|---|
| <p>1 Prolungare di almeno un anno dopo la terza media la permanenza nell'istruzione di tutti i ragazzi e le ragazze, concedendo loro più tempo per scegliere il percorso formativo più idoneo alle loro attitudini.</p> | <p>Esatto!
Scegliere a 13 anni il proprio futuro formativo è troppo presto. Meglio offrire a tutti l'opportunità di avere almeno un altro anno (ma di norma sono due) per maturare scelte più consapevoli e responsabili.</p> |
| <p>2 Fare corrispondere le qualifiche regionali della formazione professionale a quelle degli istituti professionali statali.</p> | <p>Errato!
Non si tratta di uniformare a livello nazionale il sistema delle qualifiche, ma anzi di regionalizzare ulteriormente quelle statali, per avvicinarle di più alle realtà produttive e lavorative. Dotando però i sistemi regionali di standard comuni, in relazione soprattutto alle competenze generali, per evitare la frammentazione della qualità del sistema nazionale.</p> |
| <p>3 Esclusivamente la funzione di ridurre la dispersione.</p> | <p>Errato!
Il pericolo che, concluso il primo ciclo, aumenti la dispersione, nonostante il diritto-dovere di istruzione o formazione fino a 18 anni, è reale, ma i percorsi integrati devono sperimentare anche la qualità dei sistemi formativi e la pari dignità tra i due canali previsti dalla legge n. 53/03.</p> |
| <p>4 Duplicare le presenze a scuola attraverso l'integrazione tra istruzione e formazione professionale, mantenendo al tempo stesso il primato della scuola.</p> | <p>Errato!
L'integrazione richiede innanzitutto una forte capacità di innovazione sul piano metodologico-didattico da parte di entrambi i sistemi, i cui docenti sono chiamati ad operare in modo complementare, dal progetto alla verifica.</p> |
| <p>5 Creare significative possibilità di diffusione della metodologia dell'alternanza studio-lavoro che costituisce il vero <i>trait d'union</i> tra i due canali.</p> | <p>Errato!
L'alternanza è una pratica già in uso prima del decreto n. 77/05, inoltre la cultura del lavoro deve essere presente nel curriculum scolastico tout court, al fine di favorire una diversa didattica della scuola senza che ciò comporti ingressi anticipati nel mondo del lavoro.</p> |



Soluzione esercizio 5 - Dall'esame della normativa nazionale e regionale che disciplina la progettazione formativa integrata, quali funzioni e valenze è possibile attribuire ai percorsi integrati di istruzione e formazione professionale?

- | | |
|---|---|
| 1 La progettazione integrata assolve una funzione di sostegno ai passaggi e di accompagnamento dal sistema dell'istruzione a quello della formazione professionale. | Errato!
L'integrazione è una forma di arricchimento e di qualificazione dell'offerta formativa, attraverso cui rendere effettiva la possibilità di scelta in relazione all'insieme delle opzioni possibili. |
| 2 L'integrazione è funzionale alla certificazione delle competenze e al riconoscimento dei crediti. | Errato!
L'esigenza di certificare gli esiti formativi al fine del riconoscimento dei crediti si pone in rapporto a qualsiasi percorso formativo. |
| 3 La progettazione integrata riguarda la dimensione tecnico professionale del curriculum. | Errato!
L'elaborazione di progetti integrati deve coinvolgere l'intero curriculum, sulla base delle differenziate esigenze formative concretamente rilevate. |
| 4 La progettazione integrata è motivata dall'obiettivo unificante di favorire il successo formativo di tutti i soggetti, valorizzando i talenti di ognuno indipendentemente dal canale formativo scelto. | Esatto!
L'integrazione rappresenta infatti il risultato di un'intesa fra soggetti diversi, che concordano nel mettere al centro della propria attività la persona anziché l'esercizio di competenze settoriali. |
| 5 La progettazione integrata privilegia le componenti applicative dell'apprendimento, maggiormente funzionali allo sviluppo di una competenza professionale. | Errato!
La progettazione integrata è finalizzata a realizzare un positivo intreccio fra apprendimento teorico e applicazione concreta, fra sapere, saper fare, saper essere e saper relazionarsi. |



Soluzione esercizio 6 - Che funzione assolvono gli standard formativi minimi?

- | | |
|---|--|
| <p>1 Corrispondono al vecchio concetto di “sufficienza”.</p> | <p>Errato!
Nello standard sono specificabili molteplici livelli, l’orizzonte dello standard infatti non è quello dell’allievo di fronte ad un corpo omogeneo di conoscenze da acquisire, bensì quello del sistema e della molteplicità di stimoli utilizzabili a sostegno del successo formativo.</p> |
| <p>2 Il “minimo” indicato dallo standard formativo rappresenta un criterio di selezione.</p> | <p>Errato!
Esiste una soglia di accettabilità sociale per indicare l’acquisizione di una competenza certificata, ma lo standard non è mai selettivo, in quanto costituisce un riferimento per mettere in valore sempre e comunque ciò che è stato appreso, anche quando si ritiene che la misurazione dell’apprendimento sia insufficiente.</p> |
| <p>3 Costituiscono termini di riferimento sia per orientare la progettazione dei percorsi finalizzati a realizzare un impiego unitario ed integrato delle varie conoscenze disciplinari e attività operative, sia per individuare livelli di accettabilità delle competenze.</p> | <p>Esatto!
Gli standard infatti – essendo relativi a competenze considerate socialmente rilevanti -funzionano da regolatori della qualità del sistema, sono utilizzabili come stimolo per la qualificazione della didattica e come riferimento per individuare le competenze che i soggetti in apprendimento devono dimostrare di aver appreso.</p> |
| <p>4 Lo standard formativo minimo coincide con il credito certificabile.</p> | <p>Errato!
Il credito rappresenta il risultato spendibile dell’apprendimento certificato, riconoscibile da segmenti formativi diversi o dal mondo del lavoro. Standard e credito sono in rapporto dinamico tra di loro. La qualità del credito sarà tanto più apprezzata quanto più si colloca al di sopra dello standard.</p> |
| <p>5 Gli standard sono “minimi” perché utilizzati in percorsi integrati frequentati da utenze deboli, che necessitano di particolari “cure” in relazione agli stili di apprendimento.</p> | <p>Errato!
Sia per le utenze deboli, sia per le eccellenze si pone un problema di personalizzazione e di estensione degli orizzonti dell’apprendimento, in relazione alla definizione dei contenuti, delle metodologie, dei contesti, dei traguardi, ecc.</p> |



Soluzione esercizio 7 - Che funzioni assolve e quali problematiche solleva il riferimento al sistema regionale delle qualifiche, in rapporto al panorama nazionale delle certificazioni e dei titoli?

- | | |
|--|---|
| 1 Il sistema regionale delle qualifiche ha un ambito di diffusione più limitato rispetto a quello statale. | Errato!
Oggi in alcune realtà sviluppate sul piano economico e del mercato del lavoro è il contrario: il sistema regionale si relaziona più facilmente con il mercato, mentre i titoli nazionali hanno una circolazione limitata al settore pubblico. |
| 2 I percorsi integrati sperimentali vogliono surrogare al sistema nazionale quello regionale. | Errato!
I percorsi sperimentali vogliono testare una serie di opportunità circa la revisione del concetto di valore legale dei titoli di studio, a partire dall'armonizzazione del profilo delle qualifiche professionali tra livello nazionale e regionale, dalla circolazione, oggi europea, delle certificazioni, al riconoscimento dei crediti. |
| 3 L'aggancio dei percorsi sperimentali alle qualifiche regionali rischia di determinare la frammentazione del sistema nazionale. | Errato!
Questo rischio si verrebbe a creare qualora tali percorsi costituissero l'identità dei sistemi regionali. In realtà i percorsi sperimentali hanno già una base nazionale fornita dall'area delle competenze di base, dalla certificazione di valore nazionale, secondo l'Accordo del 28/10/04, che mette in trasparenza anche le competenze tecnico professionali che possono distinguersi in rapporto alle diverse realtà lavorative e territoriali, declinando nei profili le caratteristiche delle figure nazionali a banda larga. |
| 4 L'aggancio dei percorsi sperimentali alle qualifiche regionali costituisce una forma di dipendenza dal mercato del lavoro. | Errato!
Un pericolo "funzionalista" non è escluso, ma sta al sistema formativo, pubblico, innalzare i livelli culturali e della formazione dei cittadini, prima ancora che dei lavoratori. Ciò d'altra parte non può essere sgradito alle imprese, che hanno sempre più bisogno di elevare le competenze dei lavoratori. |
| 5 Il riferimento al sistema regionale delle qualifiche consente di rilasciare a chi frequenta percorsi integrati sperimentali realizzati all'interno di un istituto scolastico, titoli finali o certificazioni intermedie riconosciuti anche dalla Regione. | Esatto!
Si supera così un'antica querelle tra i titoli di studio a carattere nazionale e regionale. Questi ultimi, essendo riferiti a qualifiche della formazione professionale, hanno oggi un mercato limitato, mentre i titoli degli istituti |



professionali hanno valenza nazionale. In prospettiva - per consentire una circolazione dei crediti ed una sostanziale equiparazione dei percorsi formativi - occorrerà operare una grande revisione dei livelli di riconoscimento territoriali (in riferimento anche all'UE), delle tipologie di specializzazioni e degli standard di prestazione.



Soluzione esercizio 8 - Sulla base delle intese territoriali, quali caratteristiche presenta e come si sviluppa il percorso integrato, dal progetto al certificato?

- | | |
|--|---|
| <p>1 Il percorso integrato è definito, realizzato e valutato dal consiglio di classe integrato di cui fanno parte i docenti della scuola e quelli della formazione professionale, che insieme predispongono le proposte didattiche (la progettazione modulare) e gli obiettivi formativi dell'intero curriculum. Possono svolgere insieme alcune parti del curriculum. Valutano insieme i risultati fino alla definizione congiunta degli esami di qualifica, ove richiesti. Qualora il percorso si interrompa, compilano insieme il Modello B.</p> | <p>Esatto!</p> <p>A monte del progetto integrato c'è la definizione formale di un partenariato tra un istituto scolastico ed un ente di formazione, ma soprattutto un confronto-incontro fra le culture dei due sistemi al fine di pervenire ad una progettazione congiunta che definisca una strategia pedagogico-didattica complessiva, meglio se a carattere territoriale e non limitata al singolo progetto. Il progetto generale sarà declinato dai team in relazione alle caratteristiche delle classi, fino al rilascio delle certificazioni A o B.</p> |
| <p>2 L'offerta dei percorsi integrati è rivolta alle utenze deboli e ai ragazzi in difficoltà.</p> | <p>Errato!</p> <p>Secondo una vecchia logica, ormai del tutto superata, ai ragazzi in difficoltà negli apprendimenti logico- astratti venivano riservati percorsi "concreti". Oggi tutti i ragazzi trovano maggiore significato negli apprendimenti che li coinvolgano in attività concrete, allo stesso modo in cui le attività lavorative hanno bisogno a qualunque livello di competenze di carattere generale.</p> |
| <p>3 I percorsi integrati si riferiscono solo a una parte del curriculum.</p> | <p>Errato!</p> <p>La realizzazione dei percorsi integrati si avvale di un massimo di risorse aggiuntive di 300 ore che la formazione professionale può offrire ad ogni singola classe per ogni anno di corso. Ciò per definizione non preconstituisce uno spazio chiuso per l'integrazione. Tali risorse, infatti, possono essere distribuite e produrre effetti didattici sull'intero curriculum.</p> |
| <p>4 Attraverso l'integrazione la formazione professionale può offrire un contributo, ma il curriculum è di competenza dei docenti della scuola.</p> | <p>Errato!</p> <p>La progettazione integrata muove su un piano di assoluta parità di ruoli e nella complementarietà delle competenze professionali presenti nel team, che si farà carico dell'intero curriculum, curando in particolare i diversi fronti e stili di apprendimento.</p> |
| <p>5 La valutazione dei percorsi integrati è compito dei docenti della scuola.</p> | <p>Errato!</p> <p>In base agli accordi tra la Regione Emilia-Romagna e l'USR il team integrato assume</p> |



complessivamente la responsabilità della gestione del percorso e quindi anche della sua verifica. Pur non potendo derivare dalla normativa scolastica vigente una piena legittimazione per la costituzione di un collegio giudicante misto, la cosa più importante è che in una logica di crediti e di certificazione delle competenze sia il team integrato a compilare il Modello B ed a realizzare l'esame di qualifica per i percorsi triennali.



Verifica esercizio di sintesi

Di seguito si riporta un possibile svolgimento dell'attività di analisi dei Modelli [A](#) e [B](#) proposta.

Elementi comuni	Elementi di differenziazione
<ul style="list-style-type: none"> o Entrambi i modelli sono funzionali alla certificazione dei crediti tra il Sistema dell'Istruzione e Sistemi Regionali della formazione professionale. o In entrambi i modelli le competenze certificate sono riferite a standard e non a contenuti disciplinari. o Entrambi i modelli hanno validità nazionale. o Entrambi i modelli esplicitano il profilo professionale di riferimento. o Entrambi i modelli esplicitano il percorso formativo svolto. o Entrambi i modelli esplicitano le modalità di apprendimento. o Entrambi i modelli esplicitano la tipologia delle prove di verifica utilizzate. 	<ul style="list-style-type: none"> o Il Modello A è predisposto per la certificazione finale, quello B per la certificazione intermedia. o Il Modello B richiede una esplicitazione più analitica del percorso formativo rispetto a quanto richiesto dal Modello A. o Il Modello A esplicita una qualifica professionale, il Modello B le competenze in esito ad un percorso non concluso.

Individua ora il livello di correttezza ed esaustività del tuo elaborato, verificando i seguenti elementi:

	si	no
1. Fra gli elementi comuni, hai individuato quelli relativi alla <i>funzione assoluta</i> e alla <i>validità attribuita</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Hai individuato almeno un elemento comune relativamente alle <i>informazioni di natura didattica</i> (percorso formativo, modalità di apprendimento, prove di verifica) richieste dai due Modelli?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Hai individuato l'elemento comune relativo al <i>nesso</i> che i modelli introducono fra certificazione delle <i>competenze</i> e <i>standard</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	si	no
4. Fra gli elementi di differenziazione hai individuato quello relativo alle diverse caratteristiche della certificazione (<i>finale o intermedia</i>)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fra gli elementi di differenziazione hai individuato quello relativo alla attestazione di una <i>qualifica</i> (Modello A) piuttosto che di specifiche <i>competenze</i> (Modello B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Hai individuato almeno un elemento comune ed uno di differenziazione relativamente alle <i>informazioni di natura didattica</i> (percorso formativo, modalità di apprendimento, prove di verifica) richieste dai due Modelli?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A questo punto disponi degli elementi necessari per valutare, in autonomia, il risultato della tua prova.

Se hai attribuito il valore SI almeno agli item 1, 3, 4, 5, 6, l'elaborato è simile al testo di riferimento e l'esito di questa prova è positivo.

Se hai attribuito il valore SI almeno agli item 1, 2, 3, 4 l'elaborato risponde solo parzialmente a quanto richiesto: forse è opportuno rivedere alcune parti dell'unità didattica.

Se hai attribuito una maggioranza di valori negativi, l'elaborato non risponde esaustivamente al testo di riferimento, quindi può essere opportuno rivedere tutti i contenuti dell'unità didattica.



Glossario

La [CUR del 28 ottobre 2004](#) prevede “*al fine di agevolare la comprensione reciproca tra i sistemi formativi, per l’attribuzione di significati condivisi ai concetti che vi ricorrono e la conseguente coerenza dei dispositivi che ne discendono ... di fare riferimento al **Glossario per l’educazione degli adulti** realizzato dall’INVALSI e dall’ISFOL, che ne curano congiuntamente l’aggiornamento in relazione agli sviluppi del quadro normativo comunitario e nazionale, soprattutto in materia di trasparenza delle qualifiche e delle competenze, nonché di riconoscimento dei crediti e della qualità della formazione*”.

Si rinvia conseguentemente al glossario citato, consultabile attraverso la sezione **Glossario** del portale del CSC *per l’innovazione e l’integrazione fra scuola e formazione*, all’indirizzo <http://www.csc-er.it/>, oppure direttamente all’indirizzo <http://validi.invalsi.it/glossario/asp/home.asp>.

Materiali di approfondimento

Per la consultazione di materiale documentale, bibliografico e sitografico, di approfondimento dei contenuti trattati nella presente unità didattica, si rinvia alle sezioni [Certificazione](#) e [Progettazione](#) del portale del CSC *per l’innovazione e l’integrazione fra scuola e formazione*, all’indirizzo <http://www.csc-er.it/>.



Normativa

Le norme di seguito richiamate, dalle più recenti alle prime emanate, sono consultabili anche nella sezione **Normativa** del portale del CSC per l'innovazione e l'integrazione fra scuola e formazione, all'indirizzo <http://www.csc-er.it/>.

[Legge Regionale 26 luglio 2005, n. 17](#)

Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.

Intende promuovere la piena occupazione e la migliore qualità del lavoro mediante:

- o *la qualificazione di competenze professionali,*
- o *il superamento delle discriminazioni,*
- o *la conciliazione dei tempi di cura e lavoro,*
- o *l'accesso al credito per lo sviluppo dell'imprenditorialità.*

Norma:

- o *le funzioni della Regione e delle Province;*
 - o *la collaborazione istituzionale e la concertazione sociale;*
 - o *le politiche attive per il lavoro;*
 - o *l'orientamento e i tirocini;*
 - o *l'apprendistato;*
 - o *i servizi per il lavoro;*
 - o *la sicurezza e regolarità del lavoro;*
 - o *la responsabilità sociale delle imprese.*
-

[Accordo Regionale del 21 luglio 2005](#)

Accordo Integrativo dell'[Accordo 19 febbraio 2004](#) fra l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e la Direzione generale dell'area Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna.

L'Accordo - siglato il 21 luglio 2005 da Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale - specifica le modalità di certificazione dei percorsi integrati di istruzione e formazione nel territorio regionale, al fine di garantire agli studenti coinvolti nella nuova offerta formativa integrata l'acquisizione di un titolo valido anche a livello nazionale. A questo scopo l'Accordo integra l'art. 8 del precedente Accordo del 19 febbraio 2004 e – nell'Allegato - specifica le modalità di compilazione e rilascio sia del [Modello A](#), sia del [Modello B](#).



Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76

Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge [28 marzo 2003, n. 53](#).

Definisce l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo come "diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere" e li amplia ed articola con riferimento a:

- o *la realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;*
- o *il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;*
- o *le azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni;*
- o *la vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni;*
- o *la gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;*
- o *il monitoraggio;*
- o *le disposizioni particolari per le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;*
- o *la norma di copertura finanziaria.*

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77

Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge [28 marzo 2003, n. 53](#).

Disciplina l'"alternanza scuola-lavoro" come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Ne definisce finalità, organizzazione, funzione tutoriale, valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti.

Prevede, inoltre, l'attivazione di "percorsi integrati" da realizzarsi a cura delle istituzioni scolastiche, d'intesa con le Regioni, con il concorso degli operatori della formazione professionale.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 265/2005

Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla [Delibera di G.R. n. 177/2003](#).

Definisce e norma, mediante appositi Allegati:

- o *gli orientamenti, la metodologia e la struttura degli Standard formativi del Sistema Regionale delle Qualifiche (All.A);*



- o *gli Standard formativi del Sistema Regionale delle Qualifiche, attraverso Schede monografiche per area professionale (All.B);*
 - o *il Sistema Regionale della Formazione Regolamentata (All.C);*
 - o *la revisione di alcune tipologie d'azione - di cui alla [Deliberazione di G.R. n. 177/03](#) (All.D);*
 - o *una proposta di integrazione del repertorio delle qualifiche professionali - di cui alla Deliberazione di G.R. n. 2212/04 (All.E).*
-

Decisione N. 2241/2004/CE del 15 dicembre 2004

Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, che istituisce un quadro unico di riferimento mediante l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti (denominata EUROPASS) che i cittadini possono utilizzare, su base volontaria, per meglio comunicare e presentarsi in Europa.

- *CV EUROPASS dà ai cittadini la possibilità di presentare in modo chiaro e completo le informazioni relative a tutte le loro qualifiche e competenze;*
 - *EUROPASS-MOBILITY registra i periodi di apprendimento seguiti dai titolari in un paese diverso da quello di appartenenza;*
 - *SUPPLEMENTO AL DIPLOMA EUROPASS fornisce informazioni sui risultati scolastici conseguiti dal titolare a livello di istruzione superiore;*
 - *PORTFOLIO EUROPASS DELLE LINGUE offre ai cittadini l'opportunità di presentare le proprie conoscenze linguistiche;*
 - *SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO EUROPASS descrive le competenze e le qualifiche che corrispondono a un determinato certificato di formazione professionale.*
-

Decreto Interministeriale 3 dicembre 2004, n. 86

Approvazione (da parte del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) dei modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, ai fini del passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione.

Approvazione dei modelli di certificazione A e B validi in ambito nazionale ed adottati per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi:

- o *dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato alle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore con esclusione delle quarte e quinte classi degli istituti professionali e degli istituti d'arte (Modello A);*
 - o *dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema*
-



dell'istruzione ai fini dell'ammissione all'esame di qualifica presso gli istituti di istruzione professionale o all'esame di licenza di maestro d'arte presso gli istituti d'arte (Modello B).

Ordinanza Ministeriale 3 dicembre 2004, n. 87

Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#).

Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.144.

Disciplina il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ovvero l'accesso alle classi della scuola secondaria superiore attraverso esami di idoneità e integrativi.

Ne definisce destinatari, caratteristiche della domanda di passaggio, iscrizioni e frequenza, composizione delle commissioni, certificazioni, specifiche relative a giovani in situazione di handicap.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2212/2004

Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera C, della [L. R. 30 giugno 2003, n.12](#) - 1° Provvedimento.

Definisce e norma, mediante Allegati dedicati:

- *repertorio delle qualifiche regionali per aree professionali,*
- *schede descrittive delle qualifiche professionali,*

stabilendo che tali qualifiche professionali rappresentano il riferimento per la programmazione regionale e provinciale, il cui sviluppo sarà normato con Atti successivi.

CUSR del 28 ottobre 2004

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi.



L'accordo – ribadito il diritto di ogni persona alla spendibilità delle certificazioni acquisite ed al riconoscimento dei crediti formativi nel sistema educativo di istruzione e formazione a livello nazionale – introduce l'utilizzo degli allegati: [Modello A](#), per il riconoscimento delle certificazioni delle qualifiche professionali rilasciate dalle Regioni; [Modello B](#), per la certificazione intermedia delle competenze comunque acquisite da studenti che abbiano interrotto i percorsi di formazione prima del conseguimento di una qualifica; del [Modello C](#), per il riconoscimento di crediti formativi in ingresso a percorsi di formazione professionale.

Costituzione della Repubblica Italiana del 5 luglio 2004

*Documento fondativo della Stato articolato nelle seguenti principali sezioni:
principi fondamentali:*

- o *parte prima - diritti e doveri dei cittadini;*
- o *parte seconda – ordinamento della Repubblica;*
- o *disposizioni transitorie e finali.*

Contiene la versione aggiornata del Titolo V della Parte Seconda, relativo a “Le Regioni - Le Province - I Comuni”.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 936/2004

Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche.

Il Sistema Regionale delle Qualifiche si configura come dispositivo che:

- o *rende possibile la costruzione di percorsi di apprendimento integrati tra sistemi e la definizione di modalità di passaggio tra un sistema e l'altro;*
- o *rafforza le capacità di orientamento, collocazione e negoziazione nel mondo del lavoro;*
- o *favorisce la progettazione di percorsi di sviluppo professionale.*

Il documento definisce ed illustra le caratteristiche:

- o *del “Sistema Regionale delle Qualifiche”;*
 - o *della “Qualifica”;*
 - o *del “Repertorio delle qualifiche”;*
 - o *della logica di “sistema” e degli orientamenti del SRQ;*
 - o *del rapporto tra SRQ, “Sistema formativo” e “Sistema Lavoro”.*
-



Accordo Regionale del 19 febbraio 2004

Accordo per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale rivolta agli allievi che abbiano concluso il primo ciclo di studi, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla [Legge 28 marzo 2003, n. 53](#), tra la Regione Emilia-Romagna e l'ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna.

L'accordo disciplina le modalità operative di attuazione di percorsi sperimentali integrati di istruzione e formazione professionale rivolti agli allievi che abbiano concluso il primo ciclo di studi. Di tali percorsi specifica durata, soggetti attuatori, modalità organizzative e di approvazione, tipologie, misure di accompagnamento e di finanziamento.

CUSR del 15 gennaio 2004

Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione di standard formativi minimi in attuazione dell'accordo quadro sancito in [Conferenza Unificata il 19 giugno 2003](#).

L'accordo definisce gli standard formativi minimi – articolati nelle aree dei linguaggi, scientifica, tecnologica, storico-socio-economica – relativi alle competenze di base inerenti ai percorsi sperimentali per il conseguimento della qualifica professionale. Tali standard rappresentano il riferimento comune per consentire la spendibilità nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali. Si prevede la possibilità di una loro declinazione ed articolazione a livello regionale. Saranno oggetto di verifica nell'ambito di azioni di monitoraggio e valutazione della sperimentazione.

Accordo Stato-Regioni dell'8 ottobre 2003

Protocollo d'intesa fra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione, dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla [Legge 28 marzo 2003, n. 53](#).

Il Protocollo d'intesa esplicita finalità, caratteristiche essenziali e criteri organizzativi dei percorsi integrati e introduce la previsione sia di un adeguamento di tali percorsi a standard formativi minimi, sia della definizione di criteri e modalità di riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi fra i sistemi.



[Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#)

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla [Legge 14 febbraio 2003, n. 30](#).

Definisce l'organizzazione e la disciplina del mercato del lavoro, trattando anche delle diverse tipologie contrattuali, dell'apprendistato e delle procedure di certificazione. Prevede, inoltre, il "libretto formativo del cittadino" in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, in contratto di inserimento, specialistica e continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in materia di apprendimento permanente.

[Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12](#)

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.

Di particolare rilievo gli articoli 26 e 27, che esplicitano finalità e modalità di realizzazione degli interventi integrati nel primo biennio delle scuole secondarie superiori della regione Emilia-Romagna.

[CUSR del 19 giugno 2003](#)

Accordo quadro tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la realizzazione dell'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla [legge 28 marzo 2003, n. 53](#).

A seguito dell'abrogazione della legge n.9/99 (Nuovo Obbligo Scolastico) disposta dalla legge n.53/03 e nelle more dell'emanazione dei decreti delegati previsti per l'attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, l'accordo prevede la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003-04, di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nell'ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa e degli abbandoni.



Legge 28 marzo 2003, n. 53

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.

E' la cosiddetta Riforma Moratti, i cui decreti attuativi prevedono l'introduzione del diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. L'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale. Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Legge 14 febbraio 2003, n. 30

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

E' la cosiddetta legge Biagi. Di particolare rilevanza l'art. 2, contenente la delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio.

Deliberazione della Giunta Regionale, n. 177 del 10 febbraio 2003

Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accREDITAMENTO degli organismi di formazione professionale.

Definisce e norma, mediante appositi allegati:

- o *le tipologie di azione (unità di programmazione, classificazione, standard di riferimento);*
- o *le linee guida, le procedure, le specifiche tecniche per l'accREDITAMENTO degli organismi di formazione;*

trattando, tra gli altri, dei percorsi integrati nell'istruzione e dei requisiti per l'ambito dell'obbligo formativo.

Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002

Risoluzione del Consiglio relativa all'attuazione del piano d'azione concernente la cooperazione europea nell'ambito della cultura: valore aggiunto e mobilità delle persone e circolazione delle opere nel settore culturale.

La Risoluzione individua misure tese a promuovere la mobilità ed a rimuovere



eventuali ostacoli al suo sviluppo, quali, ad esempio: la creazione di sportelli informativi, il collegamento fra siti web, il miglioramento delle reti tra artisti e operatori culturali, la diffusione delle informazioni relative a strutture ricettive, le azioni di sensibilizzazione, la valorizzazione di programmi di interscambio e supporto, la facilitazione dell'accesso e la trasparenza di competenze e qualifiche.

Dichiarazione di Copenaghen del 30 novembre 2002

Dichiarazione dei Ministri europei dell'istruzione e formazione professionale e della Commissione europea, riuniti a Copenaghen il 29 e 30 novembre 2002, su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

La DICHIARAZIONE DI COPENAGHEN definisce le linee di azione per lo sviluppo della cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale che devono essere perseguite dai Ministri degli Stati Membri, insieme alle parti sociali.

Le priorità identificate riguardano i seguenti ambiti d'intervento:

- *dimensione europea;*
 - *trasparenza, informazione, orientamento;*
 - *riconoscimento delle competenze e delle qualifiche;*
 - *garanzia della qualità.*
-

Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2002

Raccomandazione della Commissione relativa a un modello comune europeo per i curricula vitae (CV) da utilizzare su base volontaria, per favorire:

- o *la trasparenza delle qualifiche e delle competenze e "Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente";*
- o *la mobilità, contribuendo alla valutazione delle conoscenze acquisite, sia negli istituti di insegnamento e formazione che presso i datori di lavoro.*

Il modello comune europeo per i CV è una risorsa destinata alla presentazione sistematica, cronologica e flessibile delle qualifiche e competenze dei cittadini - disponibile in versione elettronica e cartacea – che comprende le seguenti categorie di presentazione:

- o *informazioni su questioni personali, competenze linguistiche, esperienza di lavoro e risultati educativi e formativi;*
 - o *altre competenze dell'interessato, con particolare attenzione per le capacità tecniche, organizzative, artistiche e relazionali;*
 - o *ulteriori informazioni che potrebbero essere aggiunte al CV sotto forma di uno o più allegati, nonché istruzioni su come procedere nel modo più semplice e chiaro.*
-



[Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Nel testo costituzionale modificato, si afferma che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Nell'ambito dell'istruzione lo Stato ha legislazione esclusiva nelle materie relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e alle norme generali. Sono materie di legislazione concorrente spettanti alle Regioni, quelle relative all'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale.

[Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90](#)

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001.

Regolamenta scrutini ed esami con riferimento a:

- o *scuola dell'obbligo e scuole elementari;*
- o *scuole medie, scuole medie annesse ai conservatori di musica e agli istituti d'arte;*
- o *istituti d'istruzione secondaria superiore;*
- o *scrutini finali ed esami nelle classi sperimentali;*
- o *esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;*

precisando, inoltre, le modalità di passaggio fra scuole ed indirizzi diversi all'interno del sistema dell'istruzione.

[Decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257](#)

Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#), concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età.

Il regolamento in oggetto disciplina l'attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età. Si stabilisce che tale obbligo, denominato obbligo formativo, può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato.



Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234

Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica [8 marzo 1999, n. 275](#)

Il regolamento in oggetto disciplina i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta l'autonomia a norma dell'art. 21 [della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), stabilendo che la quota oraria nazionale obbligatoria di tali curricoli è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento, e che la quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche è pari al 15%.

CUSR del 2 marzo 2000

Accordo tra Governo, Regioni, Comuni e Comunità montane, in materia di obbligo di frequenza alle attività formative, in attuazione all'articolo 68 della [Legge 17 maggio 1999, n. 144](#) – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata (ex art. 8 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281) – Seduta del 2 marzo 2000.

Definisce le modalità per la realizzazione dei seguenti obiettivi primari:

- o *assolvimento dell'obbligo formativo anche nel sistema regionale di formazione professionale e nell'apprendistato;*
 - o *presenza di misure di accompagnamento ai percorsi formativi, a supporto dell'occupazione;*
 - o *definizione di standard omogenei in tutto il territorio nazionale;*
 - o *individuazione di percorsi personalizzati;*
 - o *creazione di reti e intese tra soggetti operanti a diversi livelli;*
 - o *attivazione di sistema di monitoraggio.*
-

Legge 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

Dispone in materia di investimenti, occupazione e previdenza, trattamento di fine rapporto.

Norma l'“Obbligo di frequenza di attività formative” fino al compimento del diciottesimo anno di età, che può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione nel sistema di istruzione scolastica, della formazione professionale di competenza regionale, nell'esercizio dell'apprendistato con il conseguimento di un



diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.

Precisa che le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

[Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275](#)

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

Il regolamento in oggetto disciplina natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche - distinguendo fra autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo – il curricolo nell'autonomia, le possibilità di ampliamento dell'offerta formativa che le istituzioni scolastiche possono realizzare singolarmente, oppure collegate in rete.

[Legge 20 gennaio 1999, n. 9](#)

Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.

La norma - in sede di prima applicazione - eleva l'obbligo di istruzione da otto a nove anni.

[Decreto Ministeriale 12 novembre 1998, n. 452](#)

Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi.

Sono le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi - in particolare - alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Vengono definite in termini di valutazione, procedure, attività di supporto e tempi di applicazione.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323

Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Norma lo svolgimento delle prove dell'esame di stato esplicitandone:

- o *le finalità;*
- o *l'ammissibilità di candidati interni ed esterni;*
- o *il contenuto (tre prove scritte e un colloquio) e l'esito (valutazione, punteggio, voto finale);*
- o *le modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove;*
- o *le peculiarità in caso di candidati con handicap;*
- o *lo svolgimento di prove suppletive e particolari modalità di svolgimento degli esami;*
- o *le sedi;*
- o *le caratteristiche della commissione e l'eventuale sostituzione dei componenti;*
- o *il credito scolastico, i crediti formativi e le certificazioni;*
- o *il monitoraggio degli esami e l'osservatorio nazionale presso il Centro europeo dell'educazione.*

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#).

Di particolare rilevanza l'articolo 138 – che delega alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale – e l'articolo 139, concernente le funzioni amministrative delegate a Province e Comuni.

Legge 10 dicembre 1997, n. 425

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Definisce i nuovi esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore precisandone:

- o *finalità e disciplina;*
- o *ammissione degli alunni;*
- o *contenuto ed esito dell'esame;*
- o *commissione e sede d'esame;*



- o credito scolastico;
 - o certificazioni;
 - o esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute.
-

Legge 10 febbraio 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

E' la cosiddetta legge "Bassanini", punto d'attacco di un significativo processo di innovazione normativa che ha investito anche il sistema nazionale di istruzione. Di particolare rilievo l'art. 21, che prevede l'attribuzione alle istituzioni scolastiche della personalità giuridica e dell'autonomia didattica e organizzativa, il cui esercizio può essere funzionale anche alla realizzazione "nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, (di) percorsi integrati tra diversi sistemi formativi"

Risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996

Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sulla trasparenza delle certificazioni della formazione professionale.

Sottolinea l'importanza della trasparenza delle certificazioni, individuando criteri per la concreta attuazione di una politica comunitaria in tal direzione, con l'intento di stimolarne l'utilità sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori in tutti gli Stati Membri.

Risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992

Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sulla trasparenza delle qualifiche.

Definisce proposte d'intervento, priorità, studi di fattibilità orientati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- o *fornire alle persone che lo desiderino la possibilità di presentare le qualifiche in materia di istruzione ed esperienza di lavoro in modo chiaro ed efficace ai potenziali datori di lavoro della Comunità;*
 - o *contribuire a che i datori di lavoro abbiano facilmente accesso a descrizioni chiare delle qualifiche e delle esperienze professionali pertinenti, in modo da stabilire se le capacità dei richiedenti lavoro di altri Stati membri corrispondano ai posti di lavoro offerti.*
-



Decisione del Consiglio n. 85/368/CEE

Decisione del Consiglio delle Comunità Europee relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli stati membri delle Comunità europee.

Allo scopo di migliorare la corrispondenza della qualifiche di formazione professionale nella Comunità Europea, definisce una procedura di lavoro che si basa sulla struttura dei livelli di formazione.

Legge 21 dicembre 1978, n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale.

Definisce e regola le finalità e l'oggetto della formazione professionale, i campi di intervento, l'organizzazione e la tipologia delle attività, la programmazione didattica, il personale, l'erogazione di finanziamenti, le qualifiche, i raccordi con il sistema scolastico e le imprese.

Precisa, inoltre, le competenze della Stato, i poteri e le funzioni delle Regioni e il ruolo di Isfol per l'assistenza tecnica.

